



Ero Straniero

l'umanità che fa bene

**Contributo all'esame del D.L. 146/2025
Commissione Affari costituzionali - Camera dei deputati
15 ottobre 2025**

*La campagna [Ero straniero](#) è, da tempo, impegnata nell'attività di analisi delle politiche in materia di immigrazione e di advocacy per una **riforma della normativa in vigore, con particolare riguardo al sistema di ingresso per lavoro e alla promozione del regolare soggiorno sul territorio.***

Il decreto-legge 146/2025 interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Dalla presa d'atto dell'inefficacia del sistema attuale, infatti, sono derivati una serie di **interventi normativi volti principalmente a semplificare la procedura amministrativa e ad aumentare il coinvolgimento delle categorie produttive** nell'intero impianto, oltre a un più generale aumento del numero delle quote annuali nell'ambito di una programmazione triennale.

Il decreto-legge 145/2024 ha poi introdotto altri **correttivi** che la campagna valuta positivamente - il **tetto massimo di domande** che un datore di lavoro può presentare, **tempi più lunghi per pre-compilare** la domanda, l'aumento dei **controlli incrociati e automatizzati** per verificare la solidità di chi intende assumere, **l'interoperabilità tra le banche dati** di Viminale e degli altri ministeri ed enti coinvolti - e che vengono confermati e messi a regime nel decreto in oggetto. Tali correttivi, tuttavia, anche se necessari, non hanno intaccato i **limiti pesantissimi di un meccanismo "scassato"**, come l'ha definito lo stesso sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano.

Che **l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato**, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di [monitoraggio](#) dei dati della campagna Ero Straniero sugli esiti degli ultimi decreti flussi: **negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno.**

Dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che **solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni - e cioè il 20% rispetto ai click day del 2023 e il 12% rispetto al 2024 - ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento.**



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Flussi	QUOTE PER INGRESSI	VISTI RILASCIATI (dicembre 2024)	PDS PER LAVORO IN VIA DI RILASCIO (a giugno 2025)	PERCENTUALE PDS IN VIA DI RILASCIO SU QUOTE PER INGRESSI
2023	131.850	33.528	26.209	19,87%
2024	146.850	26.479	17.773	12,7%

Siamo di fronte a un sistema che, di fatto, finisce per rendere irregolari la maggior parte di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo fatto ingresso col nulla osta, rimane in Italia senza documenti.

Alla luce del quadro fallimentare delineato dai dati, **il decreto in oggetto, ancora una volta, risulta insufficiente: non affronta alla radice e in maniera efficace quelle che sono le evidenti storture del sistema** dei decreti flussi ma si limita a introdurre qualche parziale correttivo, il cui impatto sarà comunque minato dall'attuale disciplina. Niente si è fatto per intervenire sulle conseguenze più gravi che l'attuale quadro giuridico comporta, a partire dalla **possibilità di avere un permesso di soggiorno temporaneo, per cercare un nuovo impiego**, per le decine di migliaia di persone che hanno fatto ingresso in Italia con i flussi ma che poi sono rimaste senza documenti perché non sono state assunte dall'azienda che le ha chiamate a lavorare. Si tratta di **vittime, spesso inconsapevoli, di un sistema che non funziona**, dei tempi lunghi della burocrazia o, peggio, di reti criminali.

La campagna **Ero straniero** propone quindi una serie di interventi rispetto al **testo in esame** con l'obiettivo, da un lato, di correggere alcune misure che rischiano di contrarre le garanzie e le tutele per lavoratori e lavoratrici coinvolti nella procedura di ingresso; dall'altro, di **modificare sostanzialmente il sistema attuale**, con una **riforma dei canali d'ingresso** e introducendo **meccanismi di superamento della condizione di irregolarità che lo stesso sistema finisce per alimentare**.

Proposte di modifiche sul decreto-legge 146/2025

A. Tempi più lunghi e indefiniti per l'emissione del nulla osta al lavoro

All'art. 1, la novella prevede che i termini per la conclusione del procedimento di emissione del nulla osta decorrano non dalla data di presentazione delle domande, come avviene di regola per tutti i procedimenti di parte, ma dal momento, successivo e indeterminato, in cui l'Amministrazione assegna la quota a quella domanda. Si tratta di



Ero Straniero

l'umanità che fa bene

una riforma che innanzitutto va, implicitamente, a prolungare i termini del procedimento, nonostante sia notorio che proprio l'eccessivo tempo che trascorre tra la richiesta datoriale di ingresso del lavoratore e la concreta possibilità di impiego di quest'ultimo sia la causa principale della disfunzionalità della procedura dei flussi rispetto agli obiettivi che si pone; e anche la ragione perché solo una piccola parte delle istanze porta a una effettiva assunzione dei lavoratori stranieri.

Inoltre, si deve evidenziare che prevedere che il termine per la conclusione del procedimento decorra non da un momento certo e determinabile, quale l'invio della domanda, ma da un adempimento d'ufficio sulla cui collocazione temporale non vi è alcuna predeterminazione, di fatto toglie al termine procedimentale la sua ragione d'essere: **la previsione dei termini per la conclusione dei procedimenti trova la sua ragione d'essere innanzitutto nel principio di buon funzionamento della P.A.**, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ("in ossequio ai dettami della Costituzione di uno Stato democratico quale è il nostro –, ogni procedimento amministrativo che consegua ad una istanza deve concludersi entro un determinato termine e con l'adozione di un provvedimento"). La nuova formulazione dell'art. 22, comma 5, e 24, comma 2, TUI determina, invece, che la decorrenza del termine di conclusione della procedura sia lasciato a un'iniziativa dell'amministrazione – quale è l'attribuzione delle quote – e ciò appare in contrasto con i principi di efficacia, efficienza e non discriminazione dell'azione amministrativa. Per tali ragioni, chiediamo che quest'ultima disposizione venga abrogata.

B. Tempi più lunghi per la precompilazione della domanda

Introdurre una previsione normativa che rende obbligatoria la precompilazione delle domande per gli ingressi nel regime delle quote può sicuramente favorire i controlli sulla regolarità delle istanze e prevenire quei meccanismi di truffa e sfruttamento, che esistono e che sono resi possibili dalla disciplina attuale del Testo unico immigrazione. Tuttavia **non si determina una "accelerazione" della procedura, come indica la rubrica dell'art. 2 del D.L. 146, ma un allungamento della sua durata**, dato che di fatto viene anticipato il termine di presentazione della domanda. Peraltro la norma non indica quanto prima vada precompilata la richiesta, risultando quindi poco chiara e indeterminata.

Inoltre, svolgere i controlli su tutte le domande prima del loro invio e non in seguito al click day e solo sulle istanze che rientrano nelle quote, di fatto, costituisce un **notevole aggravio per la pubblica amministrazione**. Le domande precaricate sono normalmente in numero maggiore rispetto a quelle che rientrano nelle quote.

Tale aumento di lavoro necessiterebbe, per essere efficace, di moltissime risorse in termini di **organico degli uffici ispettivi**, che allo stato non ci sono, né nel decreto legge **vengono stanziate nuove risorse**. Pertanto si rischia di ripetere l'esperienza



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

fallimentare dello scorso anno in cui, per stessa ammissione dell'ispettorato nazionale del lavoro, **nonostante le domande di ingresso fossero state compilate oltre due mesi prima del click day, nessun controllo è stato effettuato sulle stesse**. L'introduzione della precompilazione in via sperimentale con il D.L. 145/2024 ha pertanto determinato solo un ulteriore aggravio per i datori senza alcun risultato utile per l'efficientamento dell'azione amministrativa.

Si sottolinea, infine, che la cronica **carenza di personale adeguato alla lavorazione di queste istanze** da parte degli Sportelli unici dell'immigrazione (Sui), presso le Prefetture, **è alla base dei ritardi e dei tempi lunghissimi delle pratiche**, finendo per pregiudicare il buon andamento delle procedure: servirebbe invece **dotare tali uffici di fondi adeguati al fine di stabilizzare il personale precario e procedere a nuove assunzioni**. A questa esigenza, l'esecutivo ha deciso di non rispondere concretamente ma, semplicemente, ha allungato i tempi per l'esame delle domande: **il termine di 60 giorni per il rilascio del nulla osta all'assunzione cominciano a decorrere non più dalla data di presentazione dell'istanza ma da quando viene assegnata la relativa quota**. Si tratta, a volte, di uno scarto temporale di diversi mesi, che genera ulteriore sfiducia e confusione nel corretto esame delle domande in tempi ragionevoli tanto per chi deve fare ingresso in Italia per lavorare, quanto per chi ha bisogno di assumere manodopera dall'estero. Per tali ragioni, chiediamo che quest'ultima disposizione venga abrogata.

C. Limiti negli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità

All'art. 5 del decreto in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, confermando **la decisione del governo - senza dubbio positiva per la campagna Ero straniero - di muoversi verso un progressivo scardinamento del sistema rigido delle quote**, con l'aumento delle domande che non ricadono più nei limiti annuali imposti dal decreto flussi. **Peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione** - come nella bozza iniziale del decreto - limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10mila ingressi. Sarebbe opportuno intervenire in sede di conversione ed eliminare i limiti temporali e numerici introdotti nella versione ultima decreto-legge.

Confermata anche la previsione secondo cui la richiesta deve essere presentata esclusivamente attraverso le associazioni di categoria del settore domestico o tramite le agenzie per il lavoro, impedendo di fatto alle famiglie di poter accedere direttamente alla procedura di assunzione.

Soprattutto, rimane la previsione - introdotta con il decreto-legge 145/2024 - che, **durante i primi dodici mesi, le persone assunte possano esercitare esclusivamente**



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

le attività lavorative di assistenza di persone disabili o anziani con più di 80 anni e solo successivamente potranno essere occupate in altri settori, nei limiti di specifiche quote che saranno stabilite con i decreti flussi. **Si tratta di una misura del tutto inedita**, dato che in tutti gli altri casi di lavoratori e lavoratrici che fanno ingresso con il decreto flussi è riconosciuta la possibilità di svolgere qualsiasi attività consentita, anche in altri settori, ai sensi dell'art. 6, comma 1, T.U.I.. Si finisce per creare **non solo una categoria di lavoratori e lavoratrici con un limitato accesso al mercato del lavoro e quindi più precari**, con una potenziale violazione del principio di uguaglianza, ma **si gettano le basi anche per una loro maggiore ricattabilità** in un contesto in cui sono notoriamente diffusi lo sfruttamento lavorativo e il lavoro nero, rafforzando una differenza di potere contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore. Per tali ragioni, chiediamo che la misura venga abrogata.

D. Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Nel decreto in oggetto manca una misura **che, secondo la campagna Ero straniero, è urgente e necessaria, perché consentirebbe di rimediare a una delle storture più gravi del sistema di ingresso in vigore, e cioè la creazione di nuova irregolarità.**

Sempre più spesso lavoratori e lavoratrici, soprattutto stagionali, **entrano regolarmente con visto in seguito alla richiesta del datore, salvo poi non formalizzare il rapporto di lavoro, venendosi quindi a trovare in condizione di irregolarità** e, quindi, di precarietà e ricattabilità da parte di sfruttatori e criminalità organizzata. Paradossalmente, alcune disposizioni volte a snellire le procedure, come quella introdotta dal decreto-legge 73/2022 e confermata dal decreto-legge 20/2023, in merito alla possibilità di svolgere l'attività lavorativa con il solo nulla osta in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno hanno ulteriormente avallato **dinamiche distorsive e pericolose**. In alcuni casi, il datore chiede un ulteriore contributo economico per concludere la procedura volta al rilascio del permesso per lavoro. Se rifiuta, il lavoratore straniero resta sprovvisto di un titolo di soggiorno e alla scadenza semestrale del nulla osta diventa irregolare, perdendo il diritto di rimanere in Italia e di svolgere regolare attività lavorativa. In altri casi, invece, il datore si avvale della prestazione del lavoratore col solo nulla osta finché lo ritiene utile e successivamente si rifiuta di formalizzare il rapporto. **Un numero rilevante di lavoratori e lavoratrici è, quindi, subentrato in una condizione di irregolarità a loro non imputabile ma a cui l'ordinamento non offre risposte né tutele.**

Volendo **quantificare le persone a rischio irregolarità coinvolte nella procedura dei flussi negli ultimi due anni**, si può fare ricorso ai dati in possesso della campagna a dicembre 2024: possiamo prendere in considerazione il numero di lavoratori e



Ero Straniero

l'umanità che fa bene

lavoratrici che hanno ottenuto il visto dalle nostre rappresentanze all'estero e il numero di persone che risultano ancora in attesa di fare ingresso in Italia. **I visti rilasciati sono stati 33.528 rispetto ai flussi per il 2023 e 26.479 rispetto ai flussi per il 2024.** Da questi numeri vanno sottratte le persone che, nonostante abbiano ricevuto il visto, **sono ferme "nello step attesa ingresso" e si trovano ancora nel paese d'origine: sono 11.013 per il 2023 e 10.869 per il 2024.** Quindi, i lavoratori e le lavoratrici che a fine dicembre 2024 hanno fatto ingresso in Italia sono stati, presumibilmente, 26.777 rispetto ai flussi 2023 e 13.282 rispetto ai flussi 2024.

Mettendo il dato ottenuto in relazione ai permessi di soggiorno in via di rilascio alla stessa data (dicembre 2024), si ottiene **una stima delle persone a rischio irregolarità:** come già detto, relativamente ai flussi previsti per il 2023, **solo 16.188 sono state le domande finalizzate** dalle prefetture, con la sottoscrizione del contratto e la richiesta di permesso di soggiorno. Quanto ai **flussi del 2024, i permessi di soggiorno in via di rilascio risultano essere 9.331.**

Il resto delle persone ha dunque fatto ingresso in Italia ma non ha avuto accesso al permesso di soggiorno per lavoro.

Flussi	INGRESSI PRESUNTI (a dicembre 2024)	PDS PER LAVORO IN VIA DI RILASCIO (a dicembre 2024)	PERSONE A RISCHIO IRREGOLARITA' (a dicembre 2024)
2023	26.777	16.188	10.589
2024	13.282	9.331	3.951

Alla luce del quadro di diffusa irregolarità delineato dai dati e prodotto dal sistema attuale di ingresso nel nostro Paese, **in tutti quei casi in cui la procedura di assunzione non va a buon fine per motivi che non dipendono da lavoratrici e lavoratori, va introdotta la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione**, che consenta loro di trovare un nuovo lavoro e avere il permesso di soggiorno, come già la normativa prevede all'art. 22, c. 11 del Testo Unico Immigrazione, per quanti, già titolari di un permesso per lavoro, perdono il loro impiego. Tra l'altro, esistono già due circolari del Ministero dell'interno che prevedono il rilascio di tale permesso nell'ambito della procedura di ingresso in caso di sopravvenuta indisponibilità alla formalizzazione dell'assunzione attribuibile al datore di lavoro ([circolare](#) del 20/8/2007 e [circolare](#) del 17/11/2020), ma i dati dimostrano che le indicazioni contenute in tali circolari non sono sufficienti a dare garanzia ai lavoratori coinvolti nelle procedure di flussi ed **è bassissimo il numero di persone che hanno avuto accesso a tale istituto.**



Ero Straniero

l'umanità che fa bene

I dati, ad aprile 2025, mostrano che relativamente alla programmazione per l'anno 2023 sono stati rilasciati solo 648 pds per attesa occupazione legati ai flussi (pari allo 0,49% delle quote stabilite per gli ingressi), mentre per il 2024, ne sono stati rilasciati solo 179 (pari allo 0,12% delle quote), a fronte di migliaia di persone entrate in Italia con i flussi ma non stabilizzate.

In conclusione, si tratterebbe di rendere applicabile tale possibilità in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili a lavoratore e lavoratrici. Un emendamento in tal senso al decreto legge in oggetto consentirebbe a decine di migliaia di persone entrate regolarmente in Italia di avere una prospettiva di vita, trovare un lavoro e vivere stabilmente nel nostro Paese, senza finire vittima di lavoro nero, precarietà e sfruttamento.

Possibile emendamento:

All'articolo 22 del Dlgs. n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma 6-ter: "Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 6, per cause non imputabili al lavoratore, viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui al comma 11 ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Proposte per la promozione del soggiorno regolare e riforma del sistema di ingresso

Le modifiche introdotte finora dal governo sul sistema di ingresso per lavoro finiranno per incidere poco sulle falle, gravissime, di un sistema che è superato e inefficace, a detta di tutti gli attori coinvolti, governo e categorie produttive in primis. Se la porta d'accesso alla procedura rimangono i click day, seppur in numero maggiore, specializzati per tipologie di settori, continueremo ad assistere alla lotteria degli ingressi per cui aziende e famiglie non sapranno fino all'ultimo se riusciranno ad avere il personale di cui hanno bisogno. Continua a essere impossibile, inoltre, per datori di lavoro e famiglia assumere lavoratori e lavoratrici che conoscono e che sono già in Italia ma senza documenti in regola, e sono costretti a lavorare in nero, senza nessuna possibilità di uscire dall'invisibilità.

La campagna Ero straniero propone un approccio nuovo, maggiormente flessibile, superando quote e rigidità inutili:

I. Regularizzazione su base individuale

Si propone di introdurre un meccanismo di emersione su base individuale - sempre accessibile, senza bisogno di sanatorie - che dia la possibilità a chi rimane senza documenti sul territorio italiano di mettersi in regola a fronte della disponibilità di un contratto di lavoro o di un effettivo radicamento nel territorio.



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Nel caso di regolarizzazione attraverso un contratto di lavoro, i **requisiti** per accedere alla misura sono: la presenza del lavoratore/lavoratrice in Italia da almeno 6 mesi (provata da attestazioni della presenza costituite da documentazione di data certa); la disponibilità di un contratto di lavoro di almeno 6/12 mesi; un reddito da garantire al lavoratore e alla lavoratrice superiore all'assegno sociale annuo. Costituisce **elemento ostativo** la valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.I. (condanne pregresse per determinati reati, pericolosità sociale). Non impedisce l'accoglimento della domanda la sussistenza di pregresse espulsioni o di segnalazioni S.I.S., salvo che siano state emesse per pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La **procedura** - che riprende l'impianto dell'art.103 co. 1 del decreto "rilancio" del 2020, semplificando alcuni passaggi - prevede la presentazione della domanda, corredata da una offerta irrevocabile di assunzione, da parte del datore di lavoro o di lavoratore/lavoratrice, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, che richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta alla questura per il rilascio del **permesso di soggiorno per lavoro subordinato**.

Nel caso di regolarizzazione per radicamento sociale, si introduce un **permesso di soggiorno** per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia che dimostri di **essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese**, della durata di due anni, rinnovabile, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo. Il radicamento dello straniero è desumibile da elementi quali, a titolo esemplificativo, la **sussistenza di legami familiari o affettivi** del richiedente nel territorio italiano; la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio; la conoscenza della lingua italiana; **l'inserimento sociale e lavorativo**. La **domanda viene presentata dal cittadino o dalla cittadina al Questore** che, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e dell'insussistenza di elementi ostativi, rilascia, entro 60 giorni, un **permesso di soggiorno per radicamento sociale** della durata di 2 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro. Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di risorse pari almeno all'assegno sociale annuo. Costituisce **elemento ostativo** la valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.I. (condanne pregresse per determinati reati, pericolosità sociale). Non impediscono l'accoglimento della domanda la sussistenza di pregresse espulsioni,



Ero Straniero

l'umanità che fa bene

o di segnalazioni S.I.S., salvo che siano state emesse per pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

II. Riforma dei canali d'ingresso per lavoro

Si propone di superare il sistema del click day attraverso l'introduzione dei **seguenti percorsi di ingresso flessibili e diversificati**:

1. **un meccanismo di assunzione diretta extra-quote** (domanda presentata dal datore di lavoro, come avviene ora, ma possibile in qualsiasi momento, senza il limite delle quote e dei settori)
2. l'introduzione di un **permesso di soggiorno per ricerca lavoro attraverso "sponsor"** (persona singola o enti di intermediazione che presentano la richiesta di visto per l'ingresso di lavoratore/lavoratrice)
3. l'introduzione di un **permesso di soggiorno per ricerca lavoro con richiesta di visto** presentata direttamente da lavoratore/lavoratrice a fronte di garanzie economiche.

1. meccanismo di assunzione diretta "a chiamata" extra-quote

Si prevede la possibilità per il datore di lavoro in Italia di chiamare dall'estero e di assumere direttamente una persona proveniente da un paese terzo in qualsiasi momento, al di fuori di quote annuali e di finestre temporali definite (click day). La **procedura** riprende quella prevista attualmente dal T.U.I. all'art. 22, con la richiesta di nulla osta, il rilascio di un visto da parte delle autorità consolari del paese di origine e, una volta giunti in Italia, la finalizzazione dell'assunzione con la firma del contratto di soggiorno e il conseguente **rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro**. Costituisce **elemento ostativo** al rilascio la valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.I. (condanne pregresse per determinati reati, pericolosità sociale).

2. permesso di soggiorno per ricerca lavoro attraverso figure di garanzia

Si prevede la possibilità di far venire in Italia un lavoratore o una lavoratrice in cerca di un'occupazione, selezionati nei paesi d'origine, attraverso l'intervento di figure di garanzia a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro. Viene introdotto in questo caso un **permesso di soggiorno per ricerca di lavoro di durata annuale con la presentazione della richiesta di ingresso da parte di**:



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

2.1 una persona singola ("sponsor");

La domanda va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza della persona che si fa sponsor dell'ingresso di un lavoratore o una lavoratrice. L'autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il **rilascio del visto di ingresso e di un successivo permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata di un anno, convertibile in pds per lavoro.** Le **garanzie economiche** per il viaggio e per il sostentamento nel periodo iniziale di soggiorno (la disponibilità di risorse economiche per ogni mese di soggiorno pari all'importo mensile dell'assegno sociale) devono essere fornite da lavoratore/lavoratrice o da soggetti terzi in Italia o all'estero, anche tramite una fidejussione. Costituisce **elemento ostativo** la valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.I. (condanne pregresse per determinati reati, pericolosità sociale).

2.2 soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

L'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori e lavoratrici di paesi terzi viene svolta non da singole persone ma da soggetti quali:

- associazioni di categoria, agenzie per il lavoro, università, patronati (v. i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 co. 1 lettere b, c, d, e del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'[articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#));
- sindacati;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- enti del terzo settore, associazioni nonché gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 T.U.I.

La **procedura** prevede la presentazione allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui tali soggetti sono ubicati di una richiesta per l'autorizzazione all'ingresso di un lavoratore o una lavoratrice provenienti da paesi terzi e selezionati dagli stessi soggetti al fine di consentire l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale autorizzazione costituisce titolo per il **rilascio del visto di ingresso e di un successivo permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata di un anno, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.** La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti la **disponibilità in capo al lavoratore o alla lavoratrice di garanzie economiche idonee per la durata del soggiorno** e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente o altri soggetti terzi in Italia o all'estero. Costituisce **elemento ostativo** la valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.I. (condanne pregresse per determinati reati, pericolosità sociale).



Ero Straniero

L'umanità che fa bene

Ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione, i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione devono avere requisiti minimi di solidità economica e organizzativa definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto.

3. Permesso di soggiorno per ricerca di lavoro

Al fine di poter realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale, si prevede la **possibilità per lavoratori/lavoratrici di paesi terzi di fare richiesta di ingresso in Italia per la ricerca di un'occupazione** per un periodo ragionevole (6 mesi/un anno) purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento. Si introduce un **permesso di soggiorno per ricerca lavoro di durata annuale con possibilità di sua trasformazione in permesso per lavoro** e, in mancanza di finalizzazione di un contratto, il **rientro volontario nel paese di origine**.

Rispetto ai **requisiti**, devono essere assicurate da chi presenta la domanda (o da soggetti terzi residenti in Italia o all'estero) **garanzie economiche per il viaggio e per il sostentamento nel periodo iniziale di soggiorno e per l'eventuale rientro nel paese di origine** (la disponibilità di risorse economiche per ogni mese di soggiorno deve essere almeno pari all'importo mensile dell'assegno sociale aumentato del 50%). Quanto alla **procedura**, la domanda per il visto andrà presentata da lavoratori/lavoratrici all'Ambasciata competente nel paese di origine, che dovrà emettere il visto entro 90 giorni, previo parere da parte del Ministero dell'Interno in merito a eventuale pericolosità sociale (di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, da rilasciarsi entro 20 giorni; trascorso tale ultimo termine opera l'istituto del silenzio assenso nei pareri non vincolanti di cui all'art. 16 della Legge n. 241 del 1990). Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia andrà richiesto alla Questura del luogo in cui la persona elegge domicilio uno specifico e nuovo titolo di soggiorno, denominato **permesso di soggiorno per ricerca lavoro**, di durata annuale, il quale sarà automaticamente convertito in permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, previa sottoscrizione del contratto di soggiorno. Per il rilascio di questo permesso di soggiorno per ricerca lavoro sono previste delle quote annuali, stabilite con DPCM.